



Comune di Carrè

**REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE
PUBBLICHE.**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 30 novembre 2006

ART. 1 – ISTITUZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. E' istituita nel Comune di Carrè la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi del Capo II (articoli da 38 a 57) del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune o su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio costituite nei modi e nei termini di legge e l'applicazione della relativa tassa.
3. Nel presente regolamento ogni qualvolta ricorrano i termini "suolo pubblico e spazio pubblico" questi si intendono riferiti ai beni di cui al comma precedente, e qualora ricorra il termine "tassa" deve intendersi tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
4. Agli effetti dell'applicazione della tassa il Comune di Carrè è assegnato, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, alla classe V.

ART. 2 – OGGETTO DELLA TASSA (BENI SUSCETTIBILI DI OCCUPAZIONE)

1. Le occupazioni di qualsiasi natura sui beni di cui all'articolo 1 sono soggette alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste nei successivi articoli.
2. Sono ugualmente soggette alla tassa le occupazioni di fatto dei beni di cui all'articolo precedente, ancorché prive di concessione o di autorizzazione, senza pregiudizio alcuno per eventuali altre azioni o sanzioni.
3. Ai soli fini dell'applicazione della tassa non rilevano le occupazioni sui beni appartenenti al patrimonio disponibile del Comune e sono altresì esclusi dalla sua applicazione balconi, verande, bow-windows e simili di carattere stabile.

ART. 3 – DEFINIZIONE DI OCCUPAZIONE

1. Per superficie effettivamente occupata deve intendersi quella assunta in modo permanente o temporaneo e sottratta all'uso indiscriminato della collettività per il vantaggio specifico del singolo o dei singoli soggetti occupanti.

ART. 4 – SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI E CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. La tassa è dovuta al Comune di Carrè dal titolare della concessione o dell'autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in ragione della superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

ART. 5 – CLASSIFICAZIONE DELLE AREE

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. Le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono a tal fine classificate in due categorie come di seguito elencate:

Strade di prima categoria:

- 1) Via Balestri
- 2) Via P.G. Apolloni
- 3) Via Capovilla
- 4) Via Fondovilla
- 5) Via G. Marconi
- 6) Via Monte Ortigara fino all'altezza della Scuola Elementare
- 7) Piazza 11 Febbraio
- 8) Piazza 4 Novembre
- 9) Via Ca' Magra
- 10) Via Roma
- 11) Via S. Lorenzo
- 12) Via Tedesca
- 13) Via Val D'Assa
- 14) Via Ciarelle
- 15) Via Crosara
- 16) Via Monte Cengio
- 17) Via Monte Paù
- 18) Via Olmo
- 19) Via Pietrarossa
- 20) Via Pilastrì
- 21) Via Santa Lucia
- 22) Via Tincato
- 23) Via Compans

Strade di seconda categoria:

- 1) Via Bianche
- 2) Via Pra' Pasenaro
- 3) Via Astico
- 4) Via Brenta
- 5) Via Caldele
- 6) Via Braglio
- 7) Via Colombara
- 8) Via Croce
- 9) Via Crocetta
- 10) Via Coste
- 11) Via Fusara
- 12) Via Igna
- 13) Via Fratta
- 14) Via Monte Ortigara dall'altezza della Scuola Elementare fino all'incrocio con Via Broiadosso
- 15) Via Rostoncello
- 16) Via Terrenato
- 17) Via Albanigo
- 18) Via Broiadosso
- 19) Via Campogrosso
- 20) Via Castelletto
- 21) Via Castello

- 22) Via Ca' Vecchia
- 23) Via Costa Diana I'
- 24) Via Costa Diana II'
- 25) Via Fattecca
- 26) Via Fradara
- 27) Via Grumo Basso
- 28) Via Marezzane
- 29) Via Pra' Dell'Asta
- 30) Via Pra' Comberto
- 31) Via Pra' Secco
- 32) Via Rivella
- 33) Via Ronchi
- 34) Via Rostone
- 35) Via Rua
- 36) Via Schefferla
- 37) Via Sentiere
- 38) Via Tavani
- 39) Via Valdaro
- 40) Via Vignole
- 41) Via Zanche
- 42) Via Brolo
- 43) Via Don Giuseppe Marini
- 44) Via Mons. Spiller
- 45) Via Monte Cimone
- 46) Via Monte Grappa
- 47) Via Monte Novegno
- 48) Via Monte Pasubio
- 49) Via Monte Summano

2. Le modifiche e le integrazioni a tale classificazione, da adottarsi da parte della Giunta Comunale, entrano in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è stata adottata.

3. Le strade di nuova costruzione, in attesa della deliberazione di classificazione, saranno provvisoriamente considerate appartenenti alla seconda categoria.

4. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

ART. 6 – CLASSIFICAZIONE DELLE OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.

2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione che consenta la fruizione esclusiva dei beni di cui all'art. 1 o di una parte di essi, per un tempo non inferiore all'anno.

3. Sono temporanee le occupazioni effettuate anche in periodi non continuativi, di durata inferiore all'anno.

4. Qualora il titolare dell'atto di autorizzazione o concessione non provveda, entro il termine di cinque giorni dalla scadenza dell'occupazione originariamente autorizzata, a rinnovare l'atto, con relativo pagamento della tassa dovuta, l'occupazione sarà considerata abusiva con l'applicazione delle relative sanzioni.

ART. 7 – DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE

1. Per le occupazioni di suolo pubblico la superficie tassabile è quella che risulta circoscritta dalla proiezione della linea perimetrale congiungente i punti più esterni della effettiva occupazione.

2. Per le occupazioni del soprassuolo e sottosuolo la superficie tassabile è determinata con riferimento alla proiezione al suolo pubblico dell'oggetto sovrastante o sottostante non aderente al suolo pubblico estesa fino ai bordi estremi o alle linee più sporgenti.

3. Per le occupazioni con tende e simili, fisse o retrattili, la superficie tassabile è determinata considerando la proiezione dell'oggetto al suolo pubblico e misurando conseguentemente il poligono risultante. Ove le tende o simili siano poste a copertura dei banchi di vendita nei mercati o comunque di aree pubbliche già occupate, e soggette a tassazione, risulterà tassabile solo la parte di esse eventualmente sporgente dai banchi delle aree medesime.

4. Per le occupazioni con vetture adibite al trasporto pubblico la superficie tassabile è pari a quella dei singoli posti assegnati e i diversi utilizzatori sono tenuti in solido al pagamento della tassa.

5. Eventuali oggetti posti a delimitazione dell'area occupata si computano ai fini della determinazione della superficie tassabile.

6. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

7. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si misura autonomamente per ciascuna di esse.

ART. 8 – MISURA DELLA TASSA

1. Le occupazioni di suolo, soprassuolo, sottosuolo pubblico, a carattere permanente o temporaneo sono soggette al pagamento di apposita tassa, stabilita nelle misure indicate in apposita deliberazione della Giunta Comunale. In caso di mancata deliberazione si applicano le misure della tassa precedentemente in vigore.

2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, del D.Lgs. n. 507/93, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli articoli 44, 45, 47 e 48 del medesimo decreto legislativo.

3. Le stesse misure costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria. La misura corrispondente all'ultima categoria non può essere inferiore al 30% di quella deliberata per la prima.

4. Per le occupazioni temporanee la tassa è dovuta a giorno in relazione alla superficie occupata e alla durata oraria, con le seguenti misure di riferimento della tassa:

fino a otto ore continuative di ciascun giorno	80% della misura normale
successivi periodi otto ore o frazioni	10% della misura normale
Primi 14 giorni	Misura intera
Oltre i 14 giorni	65% della misura normale

5. Le riduzioni e gli aumenti tariffari vanno computati in modo uniforme su tutte le categorie deliberate.
6. L'importo della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche non è dovuto se è inferiore a €. 10,00 per ogni occupazione sia permanente che temporanea.

ART. 9 – OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

1. Gli importi della tassa per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprasuolo realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, sono fissati dall'art. 63, comma 2, lett. f) del d. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Gli importi della tassa per le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprasuolo sono, invece, stabiliti ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
3. Gli innesti o gli allacci per la erogazione ai pubblici servizi sono esenti dalla tassa per effetto dell'art. 3 della Legge 549/95.

ART. 10 – MAGGIORAZIONI DELLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per le occupazioni temporanee e permanenti, che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

ART. 11 – RIDUZIONI DELLA TASSA PERMANENTE

1. La misura ordinaria della tassa permanente è ridotta:
- al 30% nel caso di occupazioni con tende fisse o retrattili, aggettanti sul suolo;
 - ad un terzo nel caso di occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate dall'art. 46 del D. Lgs. n. 507/93.

ART. 12 – RIDUZIONE TASSA TEMPORANEA

1. Ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507:
- a) per le occupazioni di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione con pagamento anticipato, a misura ridotta del 50 per cento, previa sottoscrizione di apposita convenzione contenente gli elementi identificativi del richiedente e della tipologia dell'occupazione;
 - b) per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, diverse da quelle dell'art. 46 del D. Lgs. n. 507/93, la misura della tassa è ridotta ad un terzo;
 - c) per le occupazioni con tende e simili, la misura della tassa è ridotta al 30 per cento;

- d) la misura della tassa è ridotta al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- e) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le misure sono ridotte al 20%. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq, e del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq.;
- f) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, assistenziali, religiose, culturali e sindacali si applica una misura della tassa ridotta al 20 per cento;
- g) la misura della tassa per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia è ridotta al 50 per cento.
- h) Per le occupazioni temporanee aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione dei cavi e delle condutture sotterranee per i fini di cui all'art. 46 del D. Lgs. n. 507/93, la misura della tassa è ridotta al 50 per cento.

ART. 13 – DISTRIBUTORI DI CARBURANTI E TABACCHI

1. Il Consiglio Comunale individua, con propria deliberazione, la classificazione delle località ai fini della tassa da applicare alle occupazioni di carburante e di tabacchi.
2. La nuova classificazione entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è stata adottata.

ART. 14 – ESENZIONI DALLA TASSA

1. Oltre alle esenzioni della tassa previste dall'art. 49 D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:
 - a) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali e culturali di durata non superiore a 24 ore che non comportino attività di vendita o di somministrazione e la cui area occupata non ecceda i mq. 10,00. Tali requisiti devono sussistere congiuntamente.
 - b) luminarie natalizie;
 - c) mestieri girovaghi e mestieri artistici con soste non superiore a 60 minuti;
 - d) commercio in forma itinerante;
 - e) occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali, ecc.;
 - f) occupazioni con piante ornamentali in occasione di particolari festività civili e religiose;
 - g) occupazioni per l'effettuazione di traslochi, occupazione di manutenzione del verde
 - h) manifestazioni patrocinate dal Comune;
 - i) occupazioni di qualsiasi durata e superficie realizzate dalle ONLUS.
2. Con apposita deliberazione potrà determinarsi l'esenzione dal pagamento della tassa temporanea relativamente ai titolari o sostituti di posteggi nel mercato comunale, nell'ipotesi in cui sia richiesto il pagamento di un canone di posteggio.

ART. 15 – DOMANDE , AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree, il soprassuolo o il sottosuolo, siano essi demaniali, appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune o di proprietà di privati e gravate da servitù di pubblico passaggio deve presentare domanda di autorizzazione o concessione, in carta legale, al Comune di Carrè.

2. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche è subordinata al rilascio del regolare atto di autorizzazione o concessione da parte del Comune di Carrè.
3. Le occupazioni permanenti dovranno essere effettuate solo a seguito di rilascio di un atto di concessione.
4. Le occupazioni temporanee dovranno essere effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione.
5. A fronte di particolari situazioni di emergenza e di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica gli interessati possono provvedere alle necessarie occupazioni prima di aver conseguito l'autorizzazione o la concessione. L'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione all'Ufficio comunale competente, che provvederà alla verifica dei presupposti di urgenza e necessità. In caso si commineranno le sanzioni previste.
6. Le richieste di occupazione di suolo provinciale devono essere corredate da nulla osta rilasciato dalla Provincia di Vicenza.

ART. 16 – CONTENUTO DELLE DOMANDE

1. La domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione ad occupare spazi ed aree pubbliche previste dall'art. 2 del presente Regolamento, deve indicare:
 - a) generalità del richiedente;
 - b) codice fiscale e/o partita IVA;
 - c) indirizzo o sede legale;
 - d) descrizione delle modalità di occupazione;
 - e) durata dell'occupazione;
 - f) ubicazione e dimensioni esatte dell'area che si intende occupare;
 - g) il motivo della richiesta;
2. Se necessario l'Amministrazione Comunale richiederà ogni documento, disegno, calcolo ritenuto utile per una regolare istruttoria sulla domanda presentata.

ART. 17 – ISTRUTTORIA DOMANDE

1. La fase procedimentale che va dall'esame della richiesta al rilascio dell'autorizzazione o concessione è gestita dal servizio tecnico.
2. Soluzioni organizzative diverse, potranno essere oggetto di apposito atto, assunto ai sensi del regolamento sui procedimenti.

ART. 18 – DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il Comune, a garanzia del pieno rispetto delle norme e prescrizioni contenute nell'autorizzazione o nella concessione, potrà richiedere la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero a favore dello stesso Comune, anche mediante costituzione di polizza fidejussoria la cui entità è valutata a seconda della fattispecie dell'occupazione (natura, dimensioni e caratteristiche dell'occupazione).

2. Il deposito verrà restituito alla cessazione dell'occupazione previa verifica del pieno rispetto delle norme e prescrizioni.

ART. 19 – CARATTERISTICHE DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

1. Le autorizzazioni e le concessioni hanno carattere personale, non possono essere cedute e sono subordinate al possesso di ogni altra autorizzazione prevista da norme specifiche.
2. Gli atti di cui al comma precedente esplicano effetti per la località, la durata, la superficie, l'uso per i quali sono stati rilasciati e non costituiscono autorizzazioni per il titolare all'esercizio di altre attività.
3. Tutte le autorizzazioni e concessioni si intendono rilasciate a titolo precario e saranno revocabili a motivato giudizio del Comune.

ART. 20 – RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI. TENUTA DEL REGISTRO

1. Le autorizzazioni e le concessioni verranno rilasciate dal servizio tecnico del Comune e saranno corredate, se necessario, da un disciplinare contenente norme e prescrizioni da osservare nel corso della occupazione.
2. Le autorizzazioni e concessioni, numerate progressivamente per anno, indicheranno le generalità e il domicilio del concessionario, la durata della concessione, l'ubicazione e superficie dell'area concessa.
3. Esse saranno annotate in un apposito registro indicando il numero progressivo, il nominativo del concessionario, il luogo dell'occupazione, una breve descrizione delle modalità di occupazione, la superficie occupata, le date di inizio e termine dell'occupazione.
4. Le autorizzazioni per le occupazioni temporanee per le quali la riscossione avvenga mediante convenzione potranno essere ritirate previa esibizione della ricevuta del versamento della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione di spazi ed aree pubbliche nella misura stabilita.
5. Qualora siano presentate più domande per l'occupazione della stessa area o spazio pubblico, si procederà attribuendo preferenza alla domanda registrata prima al protocollo comunale.

ART. 21 – CONDIZIONI GENERALI

1. Il titolare di autorizzazione o di concessione dovrà in ogni caso rispettare le seguenti condizioni:
 - a) rispettare i limiti geometrici dello spazio pubblico e delle aree assegnate;
 - b) rilasciare l'area o lo spazio entro il termine di scadenza indicato nell'atto, fatta salva la possibilità di rinnovo di cui all'art. 6, comma 4, del presente regolamento;
 - c) custodire lo spazio pubblico o l'area assegnata;
 - d) evitare inutili intralci alla circolazione di persone, veicoli e mezzi;
 - e) risarcire il Comune di ogni eventuale spesa sostenuta al fine di consentire l'occupazione richiesta o ripristinare l'area al cessare di questa.

2. In tutti i casi le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti di terzi e, in particolare, del diritto di accesso alle proprietà private.

3. I titolari di autorizzazione o concessione sono tenuti ad esibire l'atto loro rilasciando ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

ART. 22 – ALTERAZIONI E MANOMISSIONI DEL SUOLO

1. E' vietato ai titolari di autorizzazioni o concessione manomettere o alterare il suolo pubblico senza esplicita e preventiva autorizzazione dell'Ufficio, fermo l'obbligo di ristabilire il pristino stato.

2. I titolari di autorizzazione o concessione sono responsabili della pulizia e dell'igiene dell'area loro assegnata.

ART. 23 – REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere revocate o sospese per ragioni di pubblico interesse.

2. L'atto di revoca determinerà l'ammontare della tassa da restituire in ragione del periodo non fruito.

3. La revoca non dà diritto al pagamento di alcun interesse o indennità.

ART. 24 – DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Sono cause di decadenza delle autorizzazioni e concessioni:

- a. uso improprio del diritto di occupazione;
- b. violazioni delle condizioni previste nell'atto rilasciato dal Comune;
- c. mancato pagamento della tassa

ART. 25 – DENUNCIA OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 507/93 la denuncia, redatta negli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il servizio tecnico del Comune, deve essere presentata entro 30 gg dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nell'occupazione.

3. Nel caso di richiesta di proroga per le occupazioni permanenti che si protraggono per un periodo superiore a quello originariamente consentito, l'obbligo della denuncia sussiste solo se si verifichino variazioni che determinino un maggior ammontare della tassa. Il pagamento della tassa dovrà comunque essere eseguito entro il termine di cinque giorni.

ART. 26 – SANZIONI

1. Le sanzioni sono quelle previste dall'art. 53 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dall'art. 7 bis del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 27 - ABROGAZIONE.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il “Regolamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 28 settembre 1995 e modificato con deliberazione consiliare n. 44 del 30 settembre 1996.

ART. 28 – ENTRATA IN VIGORE.

1. Il presente regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

SOMMARIO

ART. 1 – ISTITUZIONE DELLA TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	2
ART. 2 – OGGETTO DELLA TASSA (BENI SUSCETTIBILI DI OCCUPAZIONE)	2
ART. 3 – DEFINIZIONE DI OCCUPAZIONE	2
ART. 4 – SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI E CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE.....	2
ART. 5 – CLASSIFICAZIONE DELLE AREE.....	2
ART. 6 – CLASSIFICAZIONE DELLE OCCUPAZIONI.....	4
ART. 7 – DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE.....	5
ART. 8 – MISURA DELLA TASSA	5
ART. 9 – OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO	6
ART. 10 – MAGGIORAZIONI DELLA TASSA.....	6
ART. 11 – RIDUZIONI DELLA TASSA PERMANENTE	6
ART. 12 – RIDUZIONE TASSA TEMPORANEA.....	6
ART. 13 – DISTRIBUTORI DI CARBURANTI E TABACCHI.....	7
ART. 14 – ESENZIONI DALLA TASSA.....	7
ART. 15 – DOMANDE , AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI.....	7
ART. 16 – CONTENUTO DELLE DOMANDE	8
ART. 17 – ISTRUTTORIA DOMANDE.....	8
ART. 18 – DEPOSITO CAUZIONALE.....	8
ART. 19 – CARATTERISTICHE DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI.....	9
ART. 20 – RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI. TENUTA DEL REGISTRO	9
ART. 21 – CONDIZIONI GENERALI	9
ART. 22 – ALTERAZIONI E MANOMISSIONI DEL SUOLO	10
ART. 23 – REVOCA E SOSPENSIONE DELL’AUTORIZZAZIONE.....	10
ART. 24 – DECADENZA DELL’AUTORIZZAZIONE.....	10
ART. 25 – DENUNCIA OCCUPAZIONI PERMANENTI.....	10
ART. 26 – SANZIONI.....	11
ART. 27 - ABROGAZIONE.	11
ART. 28 – ENTRATA IN VIGORE.....	11